



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 08/03 del 08/07/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/04 del 09/07/2020;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (BI.N.D.)

Art. 1 – Compiti del Dipartimento

TITOLO I NORME GENERALI

1. Il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) attivato originariamente con D.R. 2966/2018 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche, secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle Leggi vigenti, negli ambiti dei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

Area CUN 03 - Scienze chimiche

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

Area CUN 05 - Scienze biologiche

- BIO/09 FISIOLOGIA
- BIO/10 BIOCHIMICA
- BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
- BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
- BIO/16 ANATOMIA UMANA
- BIO/17 ISTOLOGIA

Area CUN 06 - Scienze mediche

- MED/02 STORIA DELLA MEDICINA
- MED/04 PATOLOGIA GENERALE
- MED/05 PATOLOGIA CLINICA
- MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
- MED/09 MEDICINA INTERNA
- MED/18 CHIRURGIA GENERALE
- MED/25 PSICHIATRIA
- MED/26 NEUROLOGIA
- MED/27 NEUROCHIRURGIA
- MED/28 ODONTOSTOMATOLOGIA
- MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
- MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
- MED/32 AUDIOLOGIA
- MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
- MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

Area CUN 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

- ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Area CUN 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

- L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

2. Il Dipartimento:

1. promuove la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale;
2. contribuisce alla gestione delle attività didattiche, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Art. 2 – Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui all'art. 2 del D.R. n° 2966/2018 di costituzione e successive modificazione e integrazioni.
2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
3. Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:
 - a) il personale tecnico-amministrativo;
 - b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
 - d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento (nel caso in cui il Dipartimento non abbia concorso all'istituzione della Scuola).
4. Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
5. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di ricerca e di didattica inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo.

Art. 4 – Organi e strutture organizzative del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- il Consiglio,
- la Giunta,
- il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo. Il Dipartimento è composto dai seguenti Plessi:

1. Anatomia umana ed Istologia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Biochimica
3. Biochimica Clinica, Medicina Molecolare Clinica e Medicina di Laboratorio
4. Biologia e Genetica
5. Fisiologia umana
6. Neurologia
7. Neurochirurgia
8. Oftalmologia
9. Otorinolaringoiatria ed Audiologia
10. Patologia Generale, Immunologia e Patologia Clinica
11. Psichiatria
12. Scienze Radiologiche.

TITOLO II

ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 5 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.
3. Inoltre il Consiglio:
 - a) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
 - b) approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
 - c) approva, per quanto di competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;
 - d) approva le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità e propone, per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;
 - e) approva gli incarichi professionali per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
 - f) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;
 - g) esprime parere sull'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento.
 - h) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento;
4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può demandare compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

Art. 6 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
 - c) il Responsabile amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - d) una rappresentanza del Personale T.A. in misura pari al 10% del personale docente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;
- f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, di cui il dipartimento è sede amministrativa in misura pari al 15%) del personale docente.

2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti

3. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

4. Le rappresentanze elette in seno al C.d.D. durano in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo, ivi inclusa la perdita dello status.

Art. 7 – Convocazione del C.d.D.

1. Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli Uffici amministrativi del Dipartimento.

2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.

3. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a inizio di seduta.

Art. 8 – Svolgimento delle sedute del C.d.D.

1. Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.

2. Ai fini della verifica del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non superino un 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati. Sono considerati motivi validi quelli previsti all'art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.

3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti f) e g) del precedente art. 5 i soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento. Per gli altri argomenti, per i quali di norma la votazione è palese, esercitano diritto di voto tutti i componenti il C.d.D. Su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, questo può essere esercitato per appello nominale. Su richiesta, le votazioni riguardanti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

4. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

5. Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 – La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D. e ogni altra attività istruttoria ad esso espressamente richiesta dal Direttore o dal Consiglio. Pertanto la Giunta:

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del T.A. necessarie per il funzionamento del Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) predisporre il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;
- c) predisporre annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- d) predisporre annualmente la proposta di budget di previsione.

2. Alla Giunta possono essere assegnati dal C.d.D. ulteriori compiti amministrativi e attività che risultino conformi ai Regolamenti di Ateneo e alle leggi vigenti, anche di propria competenza, specificandone nella delega, approvata a maggioranza assoluta degli aventi titolo, durata e finalità.

Art. 10 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:

il Direttore, che la convoca e la presiede;

il Responsabile amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

Nove professori ordinari; Nove professori associati; Nove ricercatori a tempo indeterminato e determinato; Sei rappresentanti eletti del personale T.A.; Tre rappresentanti degli assegnisti, o dei contrattisti e Tre rappresentanti degli studenti specializzandi o dei dottorandi.

2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni di Giunta i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto. La Giunta dura in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo e in ogni caso decade al termine del mandato del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 – Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento, nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Direttore Vicario fra i professori componenti la Giunta.
- g) designa inoltre propri delegati alle seguenti funzioni: 1) Didattica; 2) Ricerca; 3) Terza Missione; 4) Sperimentazione Animale; 6) Rapporti con ATEN Center; 7) Biblioteche; 8) Orientamento dipartimentale; 9) Rapporti con la scuola per l'orientamento in ingresso; 10) Placement; 11) Comunicazione e sito web; 12) Scuole di Specializzazione; 13) Collezioni e Musei;
- h) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- i) dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari per “fuori uso”, perdita, cessione, furto per gli importi stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento.
- k) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 13 – Modalità di elezione del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art 14 – Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali sono pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio di Dipartimento mediante accesso riservato con credenziali. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso gli Uffici amministrativi del Dipartimento. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell’archivio dei verbali.

Art. 15 – Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.

2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
- c) gestisce in accordo con il Direttore, il fondo economato con le procedure di cui all’art. 29 e 70 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e provvede all’accertamento delle entrate, all’assunzione degli impegni di spesa, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili.
- d) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell’archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

TITOLO IV

STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Art. 16 – Strutture del Dipartimento

1. Il Dipartimento Bi.N.D, è articolato in più plessi distribuiti su un ampio territorio come descritto nel decreto istitutivo. Per ciascuna strutture il Direttore si avvarrà di un delegato o Responsabile di plesso con responsabilità di gestione delle attività correnti, coordinamento, verifica e sorveglianza della sicurezza ambientale ed eventuali urgenze che dovessero presentarsi.

Art. 17 – Aule del Dipartimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Il Dipartimento dispone di Aule e spazi didattici come elencati nel Decreto istitutivo del Bi.N.D. Le Aule sono primariamente impegnate per le attività didattiche dei Corsi di Studio., Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento che hanno come sede amministrativa e di riferimento il Dipartimento Bi.N.D. Le Aule possono essere utilizzate anche per la organizzazione di manifestazioni culturali (convegni, meeting scientifici, workshop etc) su proposta dei Docenti del Dipartimento. Le modalità di affidamento e la gestione di questi eventi viene regolata da apposito regolamento interno. E' facoltà del Dipartimento Bi.N.D. concedere alla Scuola di Medicina e Chirurgia la gestione di una o più aule per lo svolgimento di attività didattiche curricolari. In questo caso, sarà a carico della Scuola la gestione dell'aula (dispositivi audio-video, servizio di pulizia, di sorveglianza o guardiania esterna all'aula) per tutta la durata delle attività didattiche programmate. Sarà a carico della Scuola anche la cura di arredi e servizi di aula ed il pagamento di eventuali danni arrecati durante le lezioni.

Art. 18 – Laboratori del Dipartimento

1. Per una migliore organizzazione interna, i laboratori del Dipartimento vengono utilizzati per i compiti di ricerca previsti da progetti dei diversi gruppi, per i lavori conto terzi e per il supporto alle attività didattiche di tipo teorico-pratico. Il Direttore, al fine di garantire un adeguato funzionamento dei laboratori, affida ad un professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 19 – Modifiche del Regolamento

1. Il Presente Regolamento può essere modificato per esigenze e condizioni sopravvenute nel tempo con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente ed ai Regolamenti di Ateneo specifici.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si compone di numero 20 (venti) articoli, è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 29.05.2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto del Rettore.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI